

Il drammatico caso di Eluana Englaro è stato oggetto di un tormentato *iter* processuale che si ritiene necessario ricordare, richiamando i principi di diritto enunciati dai giudici, i quali, anche in assenza di una norma espressa, come in questa delicata materia, sono tenuti ad assolvere alla richiesta di un soggetto che reclaims un diritto, affermando o negandone la sua esistenza, sulla base dei principi positivi dell'ordinamento.

- [Corte di Cassazione, sentenza 16 ottobre 2007, n. 21748](#): "l'autorizzazione alla disattivazione del sondino naso-gastrico è giuridicamente ammissibile solo in presenza di due concomitanti presupposti: 1) stato vegetativo irreversibile, da valutarsi sulla base di un rigoroso apprezzamento clinico, e insussistenza, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, della benchè minima possibilità di ritornare alla coscienza e alla percezione del mondo esterno; 2) accertamento, sulla base di elementi tratti dal vissuto della paziente, della sua personalità e dei convincimenti etici, religiosi, culturali e filosofici che ne orientavano i comportamenti e le decisioni, in modo da appurare che, se cosciente, non avrebbe accettato il protrarsi del trattamento".

- [Corte d'Appello di Milano, decreto 9 luglio 2008](#): "su richiesta del tutore è autorizzata l'interruzione del trattamento di sostegno vitale artificiale di una persona che è alimentata e idratata con sondino naso-gastrico, in quanto ricorrono entrambe le condizioni - l'irreversibilità dello stato vegetativo, già acquisita al procedimento in base al <<giudicato interno>>, e la corrispondenza della richiesta, sulla base di elementi di prova chiari, univoci e convincenti, rispetto alla <<voce del paziente>>, risultante da precedenti dichiarazioni, dalla sua personalità, dal suo stile di vita - richieste nel principio di diritto stabilito dalla Cassazione".

- [Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 13 novembre 2008, n. 27145](#): "è inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, il ricorso per cassazione proposto dalla Procura generale presso la Corte d'Appello di Milano avverso il decreto con il quale la Corte territoriale ha autorizzato il tutore all'interruzione del sostegno vitale artificiale attuato in favore dell'interdetto che si trovi in irreversibile stato vegetativo. Tale difetto di legittimazione discende dall'impossibilità di sussumere la fattispecie in alcuna delle ipotesi per le quali il codice di rito ammette il potere di impugnazione da parte del pubblico ministero. Nè tale limitazione presta il fianco al dubbio di legittimità costituzionale, essendo ragionevole la scelta del legislatore di trattare diversamente i casi - quale quello concreto - in cui viene in rilievo un diritto personalissimo del soggetto, di spessore costituzionale (e cioè il diritto di autodeterminazione terapeutica), e le ipotesi caratterizzate dal prevalente interesse pubblico, le sole per le quali si giustifica l'attribuzione al pubblico ministero di più incisivi poteri, di carattere anche impugnatorio".

- [Corte Costituzionale, ordinanza 8 ottobre 2008](#): "non è ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei Deputati avverso la sentenza della Corte di Cassazione e il conseguente decreto della Corte d'Appello di Milano in materia di trattamento terapeutico, poichè i ricorsi proposti reclamavano una riconsiderazione del percorso argomentativo e prospettavano una diversa individuazione del materiale normativo e probatorio posto a base della decisione, non consentito nell'ambito del procedimento ex art. 134 della Costituzione".

- [Tar Lombardia - Milano, sentenza 26 gennaio 2009](#): "il diritto costituzionale di rifiutare le cure, come descritto dalla Suprema Corte, è un diritto di libertà assoluto, il cui dovere si impone *erga omnes*, nei confronti di chiunque intrattenga con l'ammalato il rapporto di cura, non importa se operante all'interno di una struttura sanitaria pubblica o privata.

La manifestazione di tale consapevole rifiuto (esercitata, nel caso di specie, attraverso il tutore della paziente), rende quindi doverosa la sospensione di mezzi terapeutici il cui impiego non dia alcuna speranza di uscita dallo stato vegetativo in cui versa la paziente e non corrisponda con il mondo dei valori e la visione di vita dignitosa che è propria del soggetto. Tale obbligo giuridico, come ha precisato la Suprema Corte, sussiste anche ove si tratti di trattamento di sostegno vitale il cui rifiuto conduca alla morte, giacchè tale ipotesi non costituisce, secondo il nostro ordinamento, una forma di eutanasia (per tale dovendo intendersi soltanto il comportamento eziologicamente inteso ad abbreviare la vita e che causa esso positivamente la morte), bensì la scelta insindacabile del malato a che la malattia segua il suo corso naturale fino all'inesorabile *exitus*".